



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Pubblico impiego, controversie, competenza per territorio

Nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A., la competenza per territorio va determinata, secondo quanto previsto dall'art. 413 c.p.c., comma 5, in coerenza con la finalità legislativa di rendere più funzionale e celere il processo, radicando la cognizione nei luoghi normalmente vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio; ne deriva che il giudice competente dev'essere individuato in relazione al luogo in cui si trova la sede di effettivo servizio del dipendente e non al luogo in cui viene effettuata la gestione amministrativa del rapporto.

Il quinto comma dell'art 413, cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 40 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.80) deve essere inteso nel senso che la individuazione del foro speciale per le controversie dei dipendenti pubblici ha carattere esclusivo e non concorrente.

NDR: in senso conforme alla prima massima Cass. n. 6458 del 15.3.2018, e alla seconda Cass. n. 11831 del 6.8.2002.

Tribunale di Roma, sentenza del 17.11.2020

...omissis...

Trattasi dunque di controversia, inerente ai cessati rapporti di pubblico impiego con l'Istituto resistente, alla quale trova applicazione dall'art. 413, co. 5, c.p.c., che prevede: "Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto..".

Al riguardo soccorre la Suprema Corte laddove ha precisato: "Nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A., la competenza per territorio va determinata, secondo quanto previsto dall'art. 413 c.p.c., comma 5, in coerenza con la finalità legislativa di rendere più funzionale e celere il processo, radicando la cognizione nei luoghi normalmente vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio; ne deriva che il giudice competente dev'essere individuato in relazione al luogo in cui si trova la sede di effettivo servizio del dipendente...e non al luogo in cui viene effettuata la gestione amministrativa del rapporto..." (Cass., sez 6 - L ord. n. 6458 del 15.3.2018); "...il quinto comma dell'art 413, cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 40 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.80)...deve essere inteso nel senso che la individuazione del foro speciale per le controversie dei dipendenti pubblici ha carattere esclusivo e non concorrente." (Cass., sez. L, ord. n. 11831 del 6.8.2002).

La chiara lettera della norma in esame individua dunque il foro (esclusivamente) competente in relazione alla sede di servizio del pubblico dipendente all'epoca del deposito del ricorso, nonché, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, nell'ultima sede di servizio (altresì al fine di radicare "la cognizione nei luoghi normalmente vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio;" come afferma la citata sentenza n. 6458/18 della Suprema Corte).

Nel caso in esame non è in contestazione (e trae suffragio dalla residenza dei ricorrenti risultante dai ricorsi, nonché dalle missive allegate dall'INPS), che l'ultima sede di servizio è *omissis*.

Pertanto, non sussistendo competenza per territorio di questo ufficio con riguardo ai predetti ricorrenti (peraltro i difensori dei medesimi hanno aderito all'eccezione di incompetenza per territorio, come da odierno verbale), per tale parte il giudizio va riassunto entro 60 giorni innanzi al giudice competente per territorio, individuato come da dispositivo in relazione alla sede di servizio di ciascuno.

La domanda deve trovare esame nel merito per *omissis*.

In ordine all'eccezione di decadenza ex art. 30 d.P.R. del 29 dicembre 1973 n. 1032, proposta dai ricorrenti, si condivide la sentenza del Tribunale di Milano n.615/2020 (in atti di parte resistente), laddove afferma che il relativo ambito di operatività "...è dalla legge espressamente circoscritto sia con riguardo al profilo soggettivo - in quanto i soggetti destinatari del diritto sono i dipendenti civili e militari dello Stato e non anche i dipendenti di Enti pubblici non economici quale l'I.N.P.S.- sia con riguardo al profilo oggettivo - in quanto il termine decadenziale di un anno per la revoca, modifica, rettifica dei provvedimenti adottati dal Fondo di previdenza nelle materie previste dal T.U. si applica nei soli casi in cui "a) vi sia stato errore di fatto o si sia omissis di tener conto di elementi risultanti dagli atti, b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo di riscatto o nel calcolo dell'indennità di buonuscita o dell'assegno vitalizio"...l'errore cui è incorso l'Ente resistente non è qualificabile come errore di fatto ovvero di calcolo bensì come errore di diritto, vertente sulla portata di norma giuridica peraltro interpretativa; né rileva che la norma de qua sia stata

richiamata nella circolare I.N.P.S. n. 47 del 2016, destinata in ogni caso ad essere interpretata avuto riguardo a quanto previsto da fonte normativa di rango superiore;”. Pertanto non trova luogo nello specifico la disposizione sopra citata e devono trovare ulteriore esame le questioni poste dai predetti ricorrenti.

Nel resto si richiama la Suprema Corte laddove ha chiarito: “In tema di base di calcolo del trattamento di quiescenza o di fine rapporto spettante ai dipendenti degli enti pubblici del c.d. parastato, l'art. 13 della legge 20 marzo 1975 n. 70, di riordinamento di tali enti e del rapporto di lavoro del relativo personale, detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 cod. civ.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un'indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all'autonomia regolamentare dei singoli enti solo l'eventuale disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari (nella specie, l'indennità di funzione ex art. 15, secondo comma, della legge n. 88 del 1989, il salario di professionalità o assegno di garanzia retribuzione e l'indennità particolari compiti di vigilanza per i dipendenti dell'INPS) e devono ritenersi abrogate o illegittime, e comunque non applicabili, le disposizioni di regolamenti come quello dell'Inps, prevedenti, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo.” (Cass., sez. U, sent. n. 7154 del 25.3.2010; cfr.: Cass., sez. L, ord, 5892/2020).

Alla luce di tali argomentazioni (condivise da questo Giudice), legittimamente l'INPS ha escluso dalla base di calcolo del T.F.S. già erogato agli odierni ricorrenti, le indennità “di specificità medica” e “di indennità di incarico quinquennale” (che esulano dalla nozione di “stipendio tabellare” e sue integrazioni).

In ordine alla “compensazione” eseguita dall'Istituto nell' eseguire le trattenute mensili delle somme indebitamente erogate, si richiama ancora la Suprema Corte laddove ha precisato: “In caso di compensazione attuata dall'Inps, per propri crediti, ai sensi dell'art. 69 della l. n. 153 del 1969, sugli importi pignorabili dei trattamenti pensionistici da erogare, il calcolo della quota pignorabile e dunque compensabile, pari ad un quinto, va effettuato al netto delle ritenute applicate a titolo fiscale.” (Cass., sez. L, sent. n. 3648 del 7.2.2019). Si legge altresì nella parte emotiva della predetta sentenza: “Ciò posto, va ritenuta insoddisfacente la ricostruzione operata dalla sentenza impugnata, secondo cui il riferimento di Corte Costituzionale 4 dicembre 2002, n. 506, nell'argomentare rispetto all'art 69 L. 153/1969, al fatto che la norma consentirebbe il pignoramento di un quinto «dell'intero ammontare» della pensione, sarebbe riprova del fatto che il calcolo andrebbe eseguito sul “lordo”.

Come giustamente osserva la difesa della ricorrente, nella logica di tale pronuncia del giudice delle leggi, l'“intero ammontare della pensione” non si contrappone ad un ammontare “netto” e quindi non ha il significato di ammontare “lordo”.

La dizione “intero ammontare” si contrappone invece al concetto, introdotto in quella sede dalla Corte e che costituiva il proprium della decisione, di quota parte necessaria ad assicurare al pensionato il minimo necessario a vivere... Come chiarito da Corte Costituzionale 506/2002, cit., che proprio su tale considerazione salvò la norma dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, la previsione va intesa quale ipotesi, selezionata dal legislatore, di (diverso e discrezionale) bilanciamento dei valori costituzionali, tale per cui, qualora il creditore sia lo stesso I.N.P.S., la fissazione della quota pignorabile non transita per la previa detrazione di quanto da destinare al

minimum vitale (come stabilito in via generale e per gli altri casi dalla medesima sentenza, con regola ora declinata dall'art. 545 co. 7 c.p.c.) ma direttamente si determina sull'intera pensione, con la salvaguardia (comma 2) dei minimi pensionistici.

Alla luce di tali principi l'INPS deve eseguire le trattenute nei limiti di un quinto calcolato sullo stipendio al netto delle ritenute fiscali e, per *omissis*, calcolata in relazione alla differenza aritmetica indicata dalla medesima (non contestata).

La reciproca soccombenza comporta l'integrale compensazione delle spese processuali e, quanto alle domande definite con giudizio di incompetenza, trattandosi di decisione in rito.

PQM

Dichiara il diritto dell'INPS al recupero delle differenze sul T.F.S. corrisposto ad *omissis* nei limiti di un quinto calcolato sullo stipendio tabellare al netto delle ritenute fiscali e, quanto a *omissis*, in relazione alla differenza di € 34,315,19; respinge nel resto i ricorsi; in ordine agli altri ricorrenti dichiara la propria incompetenza per territorio ed ordina la riassunzione entro sessanta giorni innanzi al giudice competente individuato come segue: *omissis*. compensa interamente tra le parti le spese processuali.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilenia Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

